

Causa C-430/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 luglio 2021

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Craiova (Romania)

Data della decisione di rinvio:

7 luglio 2021

Ricorrente:

RS

Oggetto del procedimento principale

Denuncia avente ad oggetto la durata di un procedimento penale, proposta dinanzi alla Curtea de Apel (Corte di appello di) Craiova, Sezione penale e minorile, Collegio per i diritti e le libertà, presentata dal ricorrente RS in merito alla durata del trattamento di un fascicolo istruttorio penale degli uffici della Procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena – Direzione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario; in prosieguo: la «SIJ»).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede di interpretare gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Questioni pregiudiziali

1) Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 148, paragrafo 2, della

Costituzione della Romania, nell'interpretazione che ne ha dato la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nella sua decisione n. 390/2021, secondo la quale i giudici nazionali non sono legittimati a esaminare la conformità di una disposizione nazionale, dichiarata costituzionale da una decisione della Curtea Constituțională, con le disposizioni del diritto dell'Unione europea.

2) Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 99, lettera ș), della legge rumena n. 303/2004, recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, che consente di promuovere un procedimento disciplinare e di applicare sanzioni disciplinari a un giudice per inosservanza di una sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel caso in cui egli sia chiamato a riconoscere l'applicazione prioritaria del diritto dell'Unione europea rispetto ai considerando di una decisione della Curtea Constituțională, disposizione nazionale che priva detto giudice della facoltà di applicare una sentenza della CGUE che giudichi prioritaria.

3) Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a prassi giudiziarie nazionali che vietano al giudice, a pena di conseguenze disciplinari, di applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in procedimenti penali quali la contestazione avente ad oggetto la durata ragionevole di un procedimento penale, disciplinata dall'articolo 488¹ del codice di procedura penale rumeno.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza dell'Unione rilevanti

Articoli 2, 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, TUE, nonché 47 della Carta.

Sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393; in prosieguo: la «sentenza del 18 maggio 2021»)

Sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117), punti da 42 a 44

Sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586), punto 48

Disposizioni nazionali rilevanti

Costituzione della Romania, articolo 11, paragrafo 3, ai sensi del quale, nel caso in cui un trattato, al quale la Romania deve aderire, contenga disposizioni

contrarie alla Costituzione, la sua ratifica può avvenire solo previa revisione della Costituzione, e articolo 148, paragrafi (2) e (4), ai sensi del quale le disposizioni dei trattati costitutivi dell'Unione europea e le normative comunitarie di carattere vincolante prevalgono sulle disposizioni contrarie delle leggi interne (paragrafo 2) e, conformemente a ciò, il Parlamento, il Presidente della Romania, il Governo e l'autorità giudiziaria garantiscono l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'atto di adesione e dalle disposizioni di cui al paragrafo (2) (paragrafo 4).

Codice penale rumeno, articolo 297, sull'abuso di ufficio, ai sensi del quale il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, omette di compiere un atto o lo compia in maniera difettosa e arreca in tal modo un danno o viola i diritti o gli interessi legittimi di una persona è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l'interdizione dai pubblici uffici; articolo 283, sull'abuso giudiziale, ai sensi del quale chiunque promuove un'azione penale o adotta una misura preventiva limitativa della libertà o dispone il rinvio a giudizio di una persona, pur essendo consapevole della sua innocenza, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con l'interdizione dai pubblici uffici.

Codice di procedura penale rumeno, articoli da 488¹ a 488⁶, che disciplinano le denunce relative all'eccessiva durata dei processi. Ai sensi di tali disposizioni, una siffatta denuncia può essere presentata, chiedendo l'accelerazione del procedimento, nei casi in cui l'attività di persecuzione dei reati non sia svolta entro un termine ragionevole. Per le cause penali pendenti, tale denuncia può essere presentata dopo un anno dall'avvio dell'azione penale e la sua trattazione è di competenza del giudice per i diritti e le libertà presso l'organo giurisdizionale competente a conoscere della causa. Quando considera fondata la denuncia, detto giudice stabilisce il termine entro il quale il pubblico ministero deve decidere il caso, senza tuttavia poter dare orientamenti né suggerire soluzioni su questioni di fatto o di diritto.

Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară (legge n. 304/2004, che disciplina l'ordinamento giudiziario), articoli da 88¹ a 88¹¹, che istituiscono la SIIJ (il testo di tali disposizioni è riprodotto nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-127/19).

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2018, privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (Decreto legge del Governo n. 90/2018, che introduce alcune misure concernenti le modalità di funzionamento della Direzione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario)

Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004, recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri), articolo 99, lettera ș), ai sensi del quale costituisce illecito disciplinare l'inosservanza delle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena).

Sentenza n. 1039/2012 della Corte costituzionale della Romania (in prosieguo: la «CCR»), la quale stabilisce che le sentenze della Corte di giustizia sono vincolanti *erga omnes* a livello degli Stati membri.

Sentenza n. 390/2021 della CCR, recante rigetto dell'eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di cui agli articoli da 88¹ a 88⁹ della legge n. 304/2004, nonché del decreto legge n. 90/2018, punti 81 e da 83 a 87 (parti messe in evidenza dal giudice del rinvio):

«81. Una normativa speciale nella Costituzione della Romania disciplina la relazione tra il diritto nazionale e il diritto dell'Unione europea, nei termini stabiliti dall'articolo 148, paragrafi (2) e (4) (...). Pertanto, la clausola di adesione all'Unione europea contiene, in subordine, una clausola di conformità al diritto [dell'Unione], secondo la quale tutti gli organi nazionali dello Stato sono tenuti, in linea di principio, ad attuare e ad applicare il diritto [dell'Unione]. Lo stesso vale per la [CCR] che assicura, in forza dell'articolo 148 della Costituzione, l'applicazione prioritaria del diritto europeo. **Tuttavia, tale applicazione prioritaria non dev'essere interpretata come esclusione o negazione dell'identità costituzionale nazionale, sancita dall'articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 152, della Costituzione, quale garanzia di un nucleo identitario sostanziale della Costituzione della Romania, che non dev'essere relativizzato nel processo di integrazione europea. In forza di tale identità costituzionale, la [CCR] è legittimata ad assicurare il primato della Costituzione nel territorio della Romania (v., *mutatis mutandis*, sentenza del 30 giugno 2009, 2 BvE 2/08 e a., pronunciata dalla Corte costituzionale federale della Repubblica federale di Germania).** Secondo la clausola di adeguamento contenuta nel testo stesso dell'articolo 148 della Costituzione, la Romania non può adottare un atto normativo contrario agli obblighi che essa si è assunta in quanto Stato membro (...), ma questi ultimi conoscono certamente un limite costituzionale, basato sul concetto di «identità costituzionale nazionale». (...)

83. Questa Corte ritiene che un giudice sia legittimato ad esaminare la conformità di una disposizione «*delle leggi interne*», cioè facente parte dell'ordinamento nazionale, con le disposizioni del diritto europeo alla luce dell'articolo 148 della Costituzione e, qualora constati un contrasto, ha il potere di applicare in via prioritaria le disposizioni del diritto dell'Unione nelle controversie che ledono i diritti soggettivi dei cittadini. In ogni caso, questa Corte constata che, con le nozioni di «leggi interne» e «diritto interno», la Costituzione fa esclusivamente riferimento alla legislazione infracostituzionale, in quanto la Costituzione ha mantenuto la sua posizione gerarchica superiore in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, della Costituzione. Ciò premesso, (...) ***l'articolo 148 della Costituzione non attribuisce al diritto dell'Unione un'applicazione prioritaria rispetto alla Costituzione della Romania, cosicché un giudice nazionale non è legittimato ad esaminare la conformità di una disposizione di diritto interno, giudicata costituzionale alla luce dell'articolo 148 della Costituzione, con le disposizioni del diritto europeo.*** Il sistema del diritto rumeno è costituito

dall'insieme delle norme giuridiche, adottate dallo Stato rumeno e che devono essere conformi al principio del primato della Costituzione e al principio di legalità, che costituiscono l'essenza dei principi dello Stato di diritto, sanciti dall'articolo 1, paragrafo 5, della Costituzione, ai sensi del quale *«in Romania, il rispetto della Costituzione, del primato di quest'ultima e delle leggi sono vincolanti»*, posto che l'unica autorità legislatrice del Paese è il Parlamento e che lo Stato è organizzato secondo il principio di separazione ed equilibrio dei poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – nel quadro della democrazia costituzionale. La democrazia costituzionale, in uno Stato di diritto, non è tuttavia un'astrazione, bensì l'aspetto reale di un sistema nell'ambito del quale il primato della Costituzione limita la sovranità del legislatore che, nel processo di creazione delle norme giuridiche e nell'adozione di atti normativi, deve tener conto di una serie di principi di rango costituzionale (...).

84. Questa Corte constata che la CGUE, dichiarando il carattere vincolante della decisione 2006/928, ha limitato gli effetti di quest'ultima in una duplice prospettiva: da un lato, ha stabilito che gli obblighi derivanti dalla decisione rientrano fra i compiti delle autorità rumene competenti a collaborare istituzionalmente con la Commissione europea (punto 177 della sentenza), dunque fra i compiti delle istituzioni politiche, il Parlamento e il Governo della Romania, e, dall'altro, che detti obblighi vanno osservati alla luce del principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 4 TUE. *Secondo entrambe le prospettive, gli obblighi non possono incombere agli organi giurisdizionali, organi dello Stato che non sono autorizzati a collaborare con un'istituzione politica dell'Unione europea.*

85. Pertanto, questa Corte constata che l'applicazione del punto 7 del dispositivo della sentenza, secondo il quale un organo giurisdizionale «è autorizzato a disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione nazionale rientrante nell'ambito di applicazione della decisione 2006/928, che esso considera, alla luce di una sentenza della Corte, contraria a tale decisione o all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE», non trova fondamento nella Costituzione della Romania in quanto, come precedentemente dichiarato, l'articolo 148 della Costituzione sancisce *l'applicazione prioritaria del diritto europeo* nei confronti di disposizioni di legge interne di senso contrario. Orbene, le relazioni MCV, redatte sulla base della decisione 2006/928, per il loro contenuto e i loro effetti, quali stabiliti dalla sentenza CGUE del 18 maggio 2021, non costituiscono norme di diritto europeo alle quali un giudice debba riconoscere applicazione prioritaria, disapplicando la normativa nazionale. Il giudice nazionale non può quindi essere posto in condizioni di decidere sull'applicazione prioritaria di raccomandazioni a scapito della normativa nazionale, poiché le relazioni MCV non sono atti normativi, per cui non sono in grado di entrare in conflitto con la legislazione interna. Questa conclusione si impone a maggior ragione nell'ipotesi in cui la normativa nazionale sia stata dichiarata conforme alla Costituzione dal giudice costituzionale nazionale alla luce delle disposizioni dell'articolo 148 della Costituzione.

86. Infine, questa Corte osserva che *il principio dello Stato di diritto implica la certezza del diritto*, vale a dire il legittimo affidamento dei destinatari sugli effetti delle disposizioni di legge in vigore e sulle loro modalità di applicazione, cosicché un qualunque soggetto dell'ordinamento possa determinare in modo prevedibile la sua condotta. Orbene, se alcuni giudici disapplicassero d'ufficio disposizioni nazionali che ritengono contrarie al diritto europeo, laddove altri applicassero le stesse normative nazionali considerandole conformi al diritto europeo, il criterio di prevedibilità della norma sarebbe fortemente pregiudicato, il che genererebbe una grave incertezza del diritto e, implicitamente, la violazione del principio dello Stato di diritto.

87. In conclusione, poiché la sentenza del 18 maggio 2021, pronunciata dalla CGUE nella causa C-355/19, non può essere considerata un elemento idoneo a determinare un mutamento giurisprudenziale riguardo alla constatazione dell'incidenza della decisione n. 2006/928/CE sul sindacato di costituzionalità e, implicitamente, riguardo alla violazione dell'articolo 148 della Costituzione, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) respinge, in quanto infondata, l'eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di cui all'articolo 88¹, paragrafi da (1) a (5), agli articoli da 88² a 88⁷, all'articolo 88⁸, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), nonché paragrafo (2), nonché all'articolo 88⁹ della legge n. 304/2004».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 1° aprile 2020 la moglie del ricorrente, sig. RS, ha presentato una denuncia penale diretta all'incriminazione penale di tre persone aventi la qualità di testimoni protetti nel caso n. 1272/63/2018, accusandoli del reato di testimonianza menzognera. Con la medesima denuncia, ella ha formulato accuse nei confronti di un medico legale, addebitandogli la commissione dei reati di testimonianza menzognera e abuso di ufficio, e a carico di tre magistrati — un pubblico ministero e due giudici — contestando i reati di abuso giudiziale e abuso di ufficio, quanto al primo, e quello di abuso di ufficio, per gli altri due.
- 2 Per quanto concerne il pubblico ministero, nella denuncia si affermava, in sostanza, che egli avrebbe promosso procedimenti penali, in violazione dei diritti della difesa del ricorrente, e avrebbe disposto il rinvio a giudizio in base a dichiarazioni testimoniali mendaci.
- 3 Per quanto riguarda i giudici, la denuncia penale sosteneva che, nel corso del giudizio di appello, sarebbe stata violata la sentenza n. 250/2019 della CCR, per omesso esame e omessa statuizione su una domanda di riqualificazione giuridica, violando così i diritti della difesa.
- 4 Poiché riguardava anche persone aventi la qualità di magistrato, la denuncia è stata registrata presso la SIIJ e, il 14 aprile 2020, il pubblico ministero presso la SIIJ ha avviato un procedimento penale avente ad oggetto i reati di testimonianza menzognera, abuso giudiziale e abuso di ufficio, previsti dagli articoli 273, 283 e 297 del codice penale rumeno.

- 5 Il 10 giugno 2021, il sig. RS ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio – Curtea de Apel Craiova (Corte d'appello di Craiova), collegio per i diritti e le libertà — una denuncia avente ad oggetto la durata del procedimento penale pendente dinanzi alla SIIJ, chiedendo al giudice di fissare il termine entro il quale il procuratore incaricato del caso dovrebbe definire il medesimo.
- 6 Dopo che la SIIJ gli ha trasmesso, dietro richiesta, il fascicolo del procedimento penale, il giudice del rinvio constata che detto fascicolo contiene 90 file consistenti, nella maggior parte, nella denuncia penale e nelle domande formulate dal sig. RS, tramite l'avvocato di fiducia, di ricevere comunicazione del numero di ruolo, di essere informato in merito al compimento di un qualsivoglia atto istruttorio, di consultazione e di fotocopia del fascicolo, domande rimaste senza risposta, nella requisitoria del procuratore MR, in una nota del 10 giugno 2021, con cui si chiedeva alla Curtea de Apel Craiova di comunicare la sentenza penale n. 1427/2019, pronunciata dal collegio investito della denuncia, due schede contenenti dati personali del soggetto leso e del coniuge di quest'ultimo, l'estratto del casellario giudiziario del soggetto leso RS e un estratto dalla banca dati Ecris, riguardante il fascicolo n. 1272/63/2018.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio ritiene anzitutto che, nel giudizio di cui è investito, occorra o accogliere o respingere la domanda formulata dal sig. RS. In caso di rigetto, il fascicolo andrebbe restituito al pubblico ministero, sulla base della considerazione che non sarebbe stata violata la durata ragionevole. In caso di accoglimento, il giudice dovrebbe fissare un termine per la trattazione del fascicolo, che verrebbe restituito al pubblico ministero, ma l'inosservanza di tale termine non comporterebbe nessuna conseguenza giuridica.
- 8 Detto giudice ritiene che la decisione riguardante il procedimento di cui è investito richieda l'esame della normativa nazionale che dispone l'istituzione e il funzionamento della SIIJ, dei criteri elaborati dalla Corte nella sua sentenza del 18 maggio 2021 al fine di decidere se la SIIJ operi o meno in contrasto con il diritto dell'Unione e dell'incidenza della sentenza n. 390/2021 della CCR.
- 9 Il giudice del rinvio rileva anzitutto che, in diritto rumeno, il carattere vincolante delle sentenze della Corte di giustizia si deduce indirettamente dall'articolo 148, paragrafi (2) e (4), della Costituzione ed è stato stabilito anche direttamente dalla CCR con la sentenza n. 1039/2012, nella quale quest'ultima ha dichiarato che «le sentenze [pregiudiziali della Corte di giustizia] sono obbligatorie *erga omnes*, a livello di tutti gli Stati membri (...)» e che «gli effetti giuridici della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sono stati delineati in via giurisprudenziale. Pertanto, la Corte di Lussemburgo ha dichiarato che una siffatta sentenza, vertente sull'interpretazione o sulla validità di un atto dell'Unione europea, vincola l'organo giurisdizionale che ha formulato la domanda di pronuncia pregiudiziale e l'interpretazione, che forma un tutt'uno con le

disposizioni europee da essa interpretate, è parimenti rivestita di autorità anche nei confronti degli altri organi giurisdizionali nazionali, i quali non possono dare una propria interpretazione di tali disposizioni. Parimenti, l'effetto delle sentenze pregiudiziali è diretto, nel senso che i cittadini degli Stati membri hanno il diritto di invocare direttamente le norme europee dinanzi ai giudici nazionali ed europei anche retroattivamente, nel senso che l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione europea, resa nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, chiarisce e precisa il significato e la portata di quest'ultima, a partire dalla sua entrata in vigore (...)).»

- 10 Analogamente, per quanto riguarda il carattere dichiarativo delle sentenze pregiudiziali della Corte, il giudice del rinvio cita il punto 59 della sentenza del 22 settembre 2016, *Microsoft Mobile Sales International*, già *Nokia Italia e a.* (C-110/15).
- 11 Facendo riferimento a quanto dichiarato dalla Corte nei punti 221 e 222 della sua sentenza del 18 maggio 2021, il giudice del rinvio rileva che la questione che si pone è se, alla luce anche della sentenza n. 390/2021 della CCR, esso possa esaminare, conformemente alla sentenza del 18 maggio 2021, le disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento della SIIJ.
- 12 La necessità di proporre alla Corte la prima questione deriverebbe dal conflitto tra la sentenza del 18 maggio 2021 e la sentenza n. 390/2021 della CCR e dal rischio di avvio di un procedimento per inadempimento nei confronti della Romania.
- 13 Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma di essere chiamato a scegliere tra l'applicazione del diritto dell'Unione, conformemente alla sentenza del 18 maggio 2021, e l'applicazione della sentenza n. 390/2021 della CCR. Orbene, se il giudice scegliesse di applicare la sentenza CGUE e di disapplicare la sentenza n. 390/2021 della CCR, egli si esporrebbe a un procedimento disciplinare, conformemente all'articolo 99, lettera §), della legge n. 303/2004, poiché l'inosservanza della decisione della Curtea Constituțională costituisce un illecito disciplinare e, nell'ambito di tale procedimento disciplinare, egli potrebbe essere sospeso dalle sue funzioni, il che potrebbe pregiudicare la sua indipendenza nell'adozione della decisione.
- 14 Detto giudice ritiene inoltre che la sentenza n. 1039/2021 della CCR abbia realizzato una sostituzione delle sue competenze, il che pregiudicherebbe gravemente la sua libertà di decisione, e ricorda altresì, in tal senso, quanto illustrato dai giudici della CCR nel loro parere difforme, formulato in disaccordo con quello accolto dalla CCR nella sentenza n. 1039/2021.
- 15 Secondo tale parere difforme, la sentenza del 18 maggio 2021 si limiterebbe a confermare una lunga e costante giurisprudenza della Corte di giustizia e la CCR avrebbe agito *ultra vires* quando, senza essere concretamente investita dal giudice che gli ha sottoposto l'eccezione di incostituzionalità, si è lanciata in valutazioni sulla competenza della Corte di giustizia.

- 16 Gli autori del parere difforme sostengono che la sentenza 18 maggio 2021 avrebbe dovuto costituire un argomento supplementare affinché la CCR operasse un mutamento nella sua giurisprudenza, ma che un siffatto mutamento si sarebbe in ogni caso imposto sulla base di un attento riesame della Costituzione.
- 17 Facendo riferimento all'articolo 148 della Costituzione, essi sostengono inoltre che tale testo riconosce un primato sistematico del diritto dell'Unione sulle disposizioni contrarie del diritto interno. Tale primato può e deve essere constatato da qualsiasi pubblica autorità nazionale (tribunale o amministrazione pubblica).
- 18 Inoltre, obbligando tutte le autorità pubbliche, compresa l'autorità giudiziaria, a *garantire* l'esecuzione degli obblighi sottoscritti dallo Stato rumeno mediante l'adesione all'Unione europea, il costituente ha garantito una tutela giuridica efficace dei diritti di tutti i cittadini europei.
- 19 Sempre nel contesto della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio, riferendosi altresì alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate nelle cause C-64/16 e C-216/18 PPU, sostiene che la disposizione della legge n. 303/2004, che prevede l'avvio di un procedimento disciplinare e la sanzione disciplinare a carico del giudice per inosservanza di una sentenza della CCR, nei casi in cui una siffatta pronuncia della CCR privi il giudice nazionale della facoltà di applicare la sentenza della Corte di giustizia che considera prioritaria, sarebbe contraria al criterio di indipendenza sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 20 Infatti, la CCR subordinerebbe l'applicazione delle norme del diritto dell'Unione a condizioni supplementari e contrarie alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come la condizione che tali norme «colmino una lacuna della Costituzione» (punto 49 della sentenza n. 390/2021) e vieterebbe al giudice del rinvio di disapplicare le norme giuridiche nazionali contrarie al diritto dell'Unione.
- 21 Secondo il giudice del rinvio, la CCR si riserverebbe poteri esclusivi di applicazione del diritto dell'Unione, sebbene essa non sia un organo giurisdizionale superiore alla Corte d'appello e non disponga di nessuna prerogativa riconosciuta nel diritto dell'Unione per poter intervenire al fine di correggere, invalidare o confermare l'applicazione del diritto dell'Unione da parte dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Romania.
- 22 Per quanto riguarda la terza questione, il giudice del rinvio rileva che il ricorrente si è lamentato con il giudice nazionale per la violazione della durata ragionevole del procedimento penale e del fatto che egli non avrebbe ricevuto, da oltre un anno, risposte alle sue istanze rivolte alla SIIJ.
- 23 In tale contesto, il collegio per i diritti e le libertà dovrebbe esaminare tutte le circostanze della causa che ha dato luogo alla durata del procedimento penale, giudicata irragionevole dal ricorrente, compresi gli atti normativi che disciplinano l'attività della SIIJ, il carico di lavoro della direzione rispetto al numero dei

procuratori, il grado di giudizio, la conformità del funzionamento della SIIJ rispetto alla sentenza del 18 maggio 2021, determinando se l'operato della direzione, nell'attuale quadro normativo e nella composizione attuale, sia giustificato da esigenze imperative oggettive e verificabili di buona amministrazione della giustizia e se detta direzione sia in grado di espletare il procedimento penale nel rispetto del diritto di qualsiasi persona a un processo equo, ivi compreso l'aspetto della durata del procedimento.

- 24 Inoltre, il giudice del rinvio dovrebbe decidere se il fascicolo possa essere restituito al fine di far proseguire il procedimento penale da un'unità della procura in merito alla quale si potrebbe ritenere, alla luce della sentenza del 18 maggio 2021, che essa operi in violazione del diritto dell'Unione.
- 25 Orbene, l'analisi che il giudice del rinvio dovrebbe effettuare sarebbe inficiata dalla sentenza n. 390/2021 della CCR, nella quale quest'ultima ha dichiarato che «un giudice nazionale non è legittimato a esaminare la conformità di una disposizione di diritto interno, giudicata costituzionale con riferimento all'articolo 148 della Costituzione, con le disposizioni del diritto europeo».
- 26 Il giudice del rinvio fa riferimento al caso di un giudice della Curtea de Apel (Corte d'appello di) Pitești, per come riferito sulla stampa, nei confronti del quale gli ispettori del Ministero della Giustizia hanno avviato un procedimento disciplinare per presunte irregolarità consistenti nell'esercizio delle funzioni in malafede o con grave negligenza dopo che, nel trattare una causa volta a contestare la durata di un procedimento, tale giudice ha dichiarato, in applicazione degli articoli 2 e 19 TUE, della decisione 2006/928 e della sentenza del 18 maggio 2021, che la SIIJ «non è giustificata da esigenze imperative oggettive e verificabili collegate a una buona amministrazione della giustizia e non è provvista di garanzie specifiche che consentano, da un lato, di escludere qualunque rischio che detta direzione sia utilizzata come strumento di controllo politico dell'attività dei singoli giudici e pubblici ministeri tale da portare a una violazione dell'indipendenza di questi ultimi e che, dall'altro, garantiscano che i suoi poteri possano essere esercitati in relazione a questi ultimi nel rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della [Carta]», e ha obbligato il pubblico ministero a declinare la competenza a decidere sulla causa, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 88¹ della legge n. 304/2004 in sede di determinazione della giurisdizione. Secondo gli ispettori del Ministero della Giustizia, «l'indagine d'ufficio a carico del giudice della Curtea de Apel Pitești non riguarda l'interpretazione della sentenza CGUE del 18 maggio 2021, bensì le modalità di osservanza delle norme procedurali applicabili alla denuncia riguardante la durata del processo».
- 27 Ciò premesso, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità al principio di indipendenza dei giudici della prassi di sottoporre a procedimento disciplinare un giudice che, sulla base della sentenza del 18 maggio 2021, ha ritenuto che le disposizioni nazionali relative alla SIIJ siano contrarie al diritto dell'Unione.

Domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza e, in subordine, di procedimento accelerato

- 28 Il giudice del rinvio chiede l'applicazione delle disposizioni dello Statuto della Corte e del Regolamento di procedura della Corte relative al procedimento pregiudiziale d'urgenza o, in subordine, di quelle relative al procedimento accelerato.
- 29 Tale domanda è motivata dal fatto che esistono procedimenti disciplinari avviati a seguito dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, vale a dire della sentenza del 18 maggio 2021, il che pregiudicherebbe gravemente l'indipendenza degli organi giurisdizionali e la stabilità del sistema giudiziario. Inoltre, le incertezze create dalle disposizioni nazionali controverse inciderebbe sul funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall'articolo 267 TFUE.

DOCUMENTO DI LAVORO